

Pubblicato il 21/05/2019

N. 02910/2019 REG.PROV.CAU.
N. 05621/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 5621 del 2019, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

nei confronti

[REDACTED] non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche nella parte in cui dispone che “la verifica del possesso dei requisiti

di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e d), del d.P.R. n. 335/1982, e successive modificazioni, è effettuata nei riguardi degli idonei alla prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato di cui in premessa, limitatamente ad un numero sufficiente a garantire l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato”, nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella A, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti “in possesso dei nuovi requisiti attinenti all'età e al titolo di studio”, nella parte in cui non comprende i ricorrenti ed impedisce di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella B, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, che elenca i soggetti “esclusi da procedimento, avendo superato il previsto limite di età anche ai sensi dell'articolo 2049 del Codice dell'ordinamento militare” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

- della Tabella C, allegata al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, che elenca i soggetti che “non possono considerarsi certamente esclusi dalla procedura di assunzione, rendendosi necessaria l'apposita procedura di verifica di cui all'articolo 4” nella parte in cui impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica;

- dell'articolo 11, comma 2-bis, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” convertito, con modificazioni, dalla Legge datata 11 febbraio 2019, n. 12, ma pubblicata nella Gazzetta Ufficiale in data 12 febbraio 2019, relativamente al punto sub. b) che limita le assunzioni dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ai soggetti “in

possesso, alla data del 1° gennaio 2019, dei requisiti di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018, n. 145, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2049 del citato codice dell'ordinamento militare” ed impedisce ai ricorrenti di partecipare alla selezione pubblica anche nella parte in cui si pone come legge provvedimento;

- dell'art. 1 del Decreto del Ministero dell'Interno n. 103/2018, concernente “Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato”, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b) d.P.R. n. 335/1982, così come modificato dal d.lgs. n. 95/2017, fissa il limite massimo di età di ventisei anni, salva la possibilità di elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato, prevista dall'art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare;

- del bando di concorso datato 18 maggio 2017, indetto con Decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.2.17/6686;

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019, ove esclude parte ricorrente dalla convocazione dei soggetti sottoporre agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

- degli Allegati n. 1 e 2 al Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/9691 del 19 aprile 2019 che, nell'identificare gli aspiranti all'assunzione convocati, escludono parte ricorrente;

- del Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10982 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento

dell'efficienza fisica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

- Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10983 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità fisica e psichica dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

- Decreto del Ministero dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza - n. 333-B/12D.3.19/10984 del 7 maggio 2019 di individuazione dei componenti della Commissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei soggetti interessati all'assunzione di 1851 allievi della Polizia di Stato;

- nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o conseguente, quand'anche sconosciuto nella parte in cui limita il diritto di parte ricorrente di partecipare alla selezione pubblica
nonché per

l'ammissione di parte ricorrente alla selezione di cui al Decreto del Ministro dell'Interno, Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019 anche quale risarcimento in forma specifica per il danno subito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che le prove alle quali in sostanza il ricorrente chiede di essere ammesso sono calendarizzate a partire dall'8 maggio e dunque in epoca almeno in parte antecedente l'esame in sede collegiale della domanda cautelare.

P.Q.M.

Accoglie l'istanza e, per l'effetto, dispone l'ammissione con riserva dei ricorrenti all'espletamento delle dette prove, impregiudicata ogni valutazione in sede collegiale della proposta domanda cautelare.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 18 giugno 2019.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 maggio 2019.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

